

Secrets 93/2022

c. A. Sig. Presidente
di 4.5.2022

V. si fa proprio
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Massimo CAPURSO



TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

OGGETTO: Misure organizzative ex art. 83, commi 6 e 7 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv., con modificazioni, nella L. 24 aprile 2020, n. 27, ulteriormente modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 - Settore civile - proposta integrativa.

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

letto l'art. 83, commi 6 e 7 D.L. n. 18/2020, conv., con modificazioni, nella L. n. 27/2020, ulteriormente modificato dal D.L. n. 28/2020;

letto l'art. 36 D.L. n. 23/2020;

letto il decreto del Presidente del Tribunale n. 76/2020 del 14 aprile 2020, contenente le misure organizzative ex art. 83, commi 6 e 7 D.L. n. 18/2020 per la trattazione degli affari giudiziari nel settore civile, necessarie al fine di consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie raccomandate dal Ministero della Salute e, in particolare, di evitare assembramenti all'interno degli Uffici Giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 (ora 31 luglio 2020, all'esito della modifica introdotta dall'art. 3, lett. i) D.L. n. 28/2020);

dato atto della sottoscrizione in data 9 aprile 2020, da parte del Presidente del Tribunale e del Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense di Cassino, dei due protocolli relativi, rispettivamente, allo svolgimento delle udienze civili mediante trattazione scritta e tramite collegamento da remoto; sentiti i magistrati addetti alla Sezione Civile;

ad integrazione e parziale sostituzione del suddetto decreto n. 76/2020, in considerazione anche dell'evoluzione della situazione fattuale e normativa nelle more verificatesi,

PROPONE

quanto segue:

1) Indicazione dei criteri di priorità.

Ciascun giudice individua – nella sua autonomia decisionale e sulla scorta della concreta conoscenza dei procedimenti pendenti sul suo ruolo – le cause suscettibili di trattazione nel periodo

[Handwritten signature]



in oggetto secondo i criteri che seguono e tenendo conto, nella selezione dei procedimenti per ogni singola udienza, dell'effettiva possibilità di trattazione in relazione sia alle caratteristiche dei procedimenti (con le note peculiarità che connotano ciascuna Area) sia alle distinte modalità di svolgimento delle udienze come indicate nel richiamato decreto presidenziale n. 76/2020 e nei menzionati protocolli, non trascurando di considerare l'effettiva disponibilità di personale amministrativo nell'attuale periodo emergenziale (come si dirà anche nel prosieguo):

- cause indicate dall'art. 83, 3° comma, lett. a) D.L. n. 18/2020;
- cause di più risalente iscrizione a ruolo e, comunque, quelle per le quali è prevista la definizione in via prioritaria nel programma di gestione per l'anno 2020 ex art. 37 D.L. n. 98/2011, conv. nella L. n. 111/2011, ossia procedimenti relativi a diritti fondamentali o che necessitano di pronta definizione per la rilevanza degli interessi sociali ed economici coinvolti: in particolare, procedimenti in materia di tutela della persona, diritti della personalità, *status*, alimenti, rapporti familiari, affido dei minori ed obbligo di mantenimento, oltre a quelli riguardanti la conservazione del posto di lavoro;
- cause in primo grado o in grado di appello che non richiedono attività istruttoria, siano già istruite o siano definibili in via conciliativa.

2) Prescrizioni e cautele relative alle eventuali udienze da svolgersi presso gli Uffici Giudiziari.

Premessi i criteri di priorità già individuati e dettagliatamente descritti nei decreti del Presidente del Tribunale in materia, in particolare il n. 66/20 e il n. 76/20 relativamente alle modalità di svolgimento delle udienze (nell'ordine: 1) trattazione scritta in via telematica; 2) collegamento da remoto; 3) in via assolutamente residuale, presso gli Uffici Giudiziari), occorre tener conto, come evidenziato nell'ulteriore decreto presidenziale n. 86/20:

- a) delle possibilità di spostamento delle persone sul territorio in ragione delle condizioni sanitarie del momento, come rese note, di volta in volta, dalle Autorità sanitarie, nazionali e locali, evitando comunque il più possibile detti spostamenti;
- b) dell'esigenza di evitare assembramenti di persone all'interno del Tribunale e quindi la contemporanea presenza, nell'aula e fuori da quest'ultima, di un eccessivo numero di persone che non consenta il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle altre cautele di carattere igienico-sanitarie raccomandate dalle disposizioni delle Autorità a ciò preposte, nazionali e locali, in ciò tenendo presente anche la contemporanea celebrazione di altre udienze all'interno del medesimo edificio, in specie se in aule collocate sullo stesso piano ed adiacenti a quella propria;
- c) della necessità di contenere le presenze in ufficio del personale amministrativo, che - ora obbligatoriamente organizzato in presidi composti, a rotazione, da pochissime persone, tutti gli altri




dipendenti essendo autorizzati al c.d. lavoro agile da casa – solo gradualmente, in ragione dell'andamento della crisi sanitaria in corso, potrà essere riammesso al lavoro in Tribunale.

Tanto premesso, nell'ipotesi – come detto assolutamente residuale – di trattazione delle cause presso gli Uffici Giudiziari, al fine di assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni emergenziali igienico-sanitarie, ciascun giudice civile (professionale od onorario):

- 1) comunicherà tempestivamente alla Presidenza del Tribunale data ed ora dell'udienza fissata al fine di consentire la verifica della compatibilità dell'attività di udienza programmata da ciascun giudice con quella complessiva del Tribunale e di monitorare l'andamento delle presenze nei locali degli Uffici Giudiziari;
- 2) disporrà che le relative udienze vengano celebrate ad ora fissa, a distanza di almeno 1 ora l'una dall'altra (o più se si prevede che le attività di udienza occuperanno un tempo maggiore);
- 3) disporrà che la rispettiva Cancelleria comunichi tempestivamente agli addetti alla Vigilanza, udienza per udienza ed entro le ore 9,00, l'elenco con i procedimenti da trattare, l'orario di trattazione di ciascun procedimento ed i nominativi di tutte le persone ammesse a partecipare all'udienza: a tali soggetti – e soltanto a questi ultimi – sarà consentito l'accesso all'interno degli Uffici Giudiziari all'orario di inizio stabilito per il dato procedimento e solo se muniti di idonea mascherina, dopo i controlli visivi circa il loro apparente stato di salute, anche tramite *termoscanner* in dotazione agli addetti alla Vigilanza, i quali – come già disposto dal Presidente del Tribunale nel decreto n. 42/20 – dovranno impedire l'ingresso a chiunque presenti sintomi di malattie da raffreddamento (raffreddore e tosse, a maggior ragione se accompagnati da febbre) e, dopo averne accertato le generalità, darne immediata comunicazione al Presidente del Tribunale o a chi in quel momento ne fa le veci, al Dirigente Amministrativo ed al Giudice interessato, onde adottare le cautele e i provvedimenti del caso. Gli addetti alla Vigilanza cureranno, in ogni caso, che non si creino assembramenti durante la predetta verifica degli aventi diritto all'accesso al Tribunale. In tale frangente, onde agevolare i controlli, gli avvocati useranno la cortesia di esibire subito la copia della comunicazione di Cancelleria relativa al procedimento al quale sono interessati;
- 4) compatibilmente con il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, i processi saranno trattati a porte chiuse, ma durante le udienze dovrà essere assicurato un costante ricambio d'aria, se possibile aprendo le finestre;
- 5) in ogni caso, all'interno di ogni singola aula di udienza il giudice dovrà rispettare e far rispettare la distanza minima di sicurezza tra persona e persona, che può indicarsi in almeno 1.5 mt. (fatta salva un'eventuale maggiore distanza indicata nelle disposizioni vigenti sul territorio nazionale o in ambito locale); pertanto, considerate le dimensioni medie delle aule destinate alle udienze civili (alquanto contenute per quelle ubicate nella sede di Piazza Labriola, circostanza che ha imposto

A



l'autorizzazione all'utilizzo eventuale delle aule destinate alle udienze penali, ove disponibili), non potranno, comunque, essere trattati procedimenti che contemplino la contemporanea e necessaria presenza in aula di un numero di persone tale da non consentire il rispetto di tale distanza minima;

6) terminate le attività delle udienze alle quali sono interessati, i difensori (se non hanno ulteriori adempimenti da compiere) e le parti lasceranno immediatamente gli Uffici Giudiziari.

3) Disposizioni specifiche in materia di famiglia.

Ferme le disposizioni generali, per tutte le Aree, previste nel decreto presidenziale n. 76/20, che vanno qui richiamate in quanto applicabili anche alla materia "*famiglia*", vanno segnalate le seguenti previsioni specifiche:

3.1. Come già previsto dal menzionato protocollo per lo svolgimento delle udienze civili mediante collegamento da remoto (pagg. 3-4), per i ricorsi per separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorsi congiunti *ex art. 337 bis c.c.*, ricorsi congiunti *ex artt. 710 c.p.c. e 9 L. n. 898/1970* e ricorsi congiunti *ex art. 337 quinquies c.c.*, è ammesso il ricorso alla c.d. trattazione scritta previa trasmissione, al Presidente o al Giudice designato, in via telematica ed almeno cinque giorni prima dell'udienza virtuale fissata, di una dichiarazione sottoscritta dalle parti con la quale queste ultime – stante l'emergenza sanitaria in corso e considerato il distanziamento sociale prescritto – rinunciano a comparire, esprimono la volontà di non riconciliarsi e confermano le conclusioni rassegnate nel ricorso.

Tale modalità deve ritenersi consentita anche nelle ipotesi di trasformazione del rito in virtù di accordo sopravvenuto.

3.2. Ricorsi *ex artt. 710 c.p.c. ed ex art. 9 L. n. 898/70* contenziosi, ricorsi *ex artt. 337 bis e quinquies c.c.* contenziosi e ricorsi *ex art. 709 ter c.p.c.*:

a) i procedimenti pendenti per i quali sia stata già espletata una prima udienza camerale e vi sia stato rinvio in prosieguo, saranno trattati secondo la modalità della trattazione scritta, fatte salve eventuali necessità rappresentate mediante istanze motivate;

b) i procedimenti per i quali non sia stata celebrata ancora udienza camerale verranno rinviati ove i termini di notifica e costituzione siano ricompresi nel periodo di sospensione di cui all'art. 83, 2° comma D.L. n. 18/2020, salva costituzione delle parti senza richiesta di termini a difesa. La trattazione di questi ultimi procedimenti sarà anch'essa preferenzialmente scritta salvo che il giudice ritenga necessaria la comparizione personale e disponga, pertanto, la trattazione da remoto.

3.3. Udienze presidenziali nei giudizi contenziosi di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile.



Considerato il periodo emergenziale ancora in atto e tenuto conto delle difficoltà logistiche poco sopra evidenziate, nella calendarizzazione delle udienze, alla luce dell'impossibilità concreta di trattare tutti i giudizi, deve essere data priorità alle separazioni giudiziali (per le quali, a differenza dei divorzi contenziosi, vi è la necessità di una regolamentazione dei rapporti tra le parti) ove siano evidenziate situazioni problematiche relative ai figli minori, alle capacità genitoriali o, comunque, alle relazioni familiari.

Quanto alle modalità di trattazione, considerata la previsione normativa circa la comparizione personale delle parti, si richiamano i criteri già enunciati nel loro ordine preferenziale (collegamenti da remoto, per i quali si richiama parimenti il relativo protocollo; udienza presso gli Uffici Giudiziari, con tutte le cautele del pari già dettagliatamente indicate).

4. Disposizioni specifiche relative ai procedimenti *ex artt.* 696 e 696 *bis* c.p.c. (A.T.P.) e cautelari.

Anche in tal caso valgono le linee generali contenute nel decreto n. 76/2020, con le seguenti precisazioni:

4.1. I procedimenti *ex art.* 696 c.p.c. si svolgeranno mediante trattazione scritta (eventualmente disponendo la nomina del C.T.U. il quale potrà comunicare in forma telematica e con firma digitale l'accettazione dell'incarico con l'assunzione dei relativi impegni e delle conseguenti responsabilità) o da remoto (anche in tal caso con eventuale nomina del C.T.U.).

Per i procedimenti *ex art.* 696 *bis* c.p.c., stante la prevalente finalità conciliativa, si valuterà la sussistenza di ragioni di urgenza e, in mancanza, il procedimento sarà rinviato a data successiva.

4.2. I procedimenti cautelari, anche in fase di reclamo, verranno trattati in via preferenziale mediante trattazione scritta o, in via subordinata, mediante collegamento da remoto.

5. Disposizioni specifiche in materia di volontaria giurisdizione.

5.1. Si richiama innanzi tutto quanto previsto al punto 46) del decreto n. 76/2020 (trattazione scritta, in via preferenziale, per i procedimenti in materia non di famiglia).

5.2. I procedimenti in materia di famiglia (per i quali va in primo luogo richiamato quanto previsto al punto 3) della presente proposta, cui si rimanda) saranno parimenti trattati mediante trattazione scritta.

Cassino, 2 maggio 2020.

Il Presidente della Sezione Civile

dott. Massimo ~~Figliata~~

